

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2721 del 12/05/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FC25T0007 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI CESENA (FC), LOC. SAN VITTORE, SUL CORSO D'ACQUA RIO DEI MULINELLI, CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE GUADO PROVVISORIO FLUVIALE UTILE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI SULL'OPERA VIADOTTO RIO SAN VITTORE AL KM. 218+570 DELLA S.S.3BIS "TIBERINA" ITINERARIO E45 - RICHIEDENTE: ANAS SOCIETA' PER AZIONI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2840 del 12/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI IN
COMUNE DI CESENA (FC), LOC. SAN VITTORE, SUL CORSO D'ACQUA RIO DEI
MULINELLI, CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE GUADO
PROVVISORIO FLUVIALE UTILE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI
SULL'OPERA VIADOTTO RIO SAN VITTORE AL KM. 218+570 DELLA S.S.3BIS
"TIBERINA" ITINERARIO E45 - RICHIEDENTE: ANAS SOCIETA' PER AZIONI -
PROCEDIMENTO FC25T0007**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo

generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta in data 17/02/2025, recepita al protocollo Arpae al nr. PG/2025/29567, completa di allegati tecnici, con cui il rappresentante titolato alla firma dell'Azienda **ANAS - SOCIETA' PER AZIONI** (C.Fisc. 80208450587 - P.IVA 02133681003) con sede legale in Bologna (BO), ha richiesto la concessione per l'occupazione, per tutta la durata del cantiere, ovvero fino al 09/10/2025, di aree demaniali ad uso guado provvisorio fluviale ad una corsia per passaggio cingolati, che prevede il tombamento di un tratto dell'alveo con nr. 3 tubi, diametro mm 800, ciascuno lungo m. 7,50 e rampe di raccordo al tratto tombinato del guado in Comune di Cesena (FC), in località San Vittore, nell'alveo del Rio dei Mulinelli, utili all'esecuzione dei lavori nella *“S.S. n° 3BIS “Tiberina” (itinerario E45-E55) - lavori straordinari sull'opera viadotto Rio San Vittore al km. 218+570”*, aree identificate catastalmente al Foglio 185 fronte mapp. 688 - Sez. A e Foglio 3 fronte mapp. 186 di detto Comune - codice pratica FC25T0007;

PRESO ATTO che ANAS, Società per Azioni, già a suo tempo, con nota dell'11/12/2024, acquisita al

protocollo Arpae al nr. PG/2024/224636, ha comunicato l'esenzione dalla verifica antimafia ai sensi dell'art. 83 c. 3 del d.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in quanto soggetto pubblico;

DATO ATTO pertanto che, per quanto sopra espresso, in virtù e ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 3 lett.a) del D.Lgs. 159/2011, si è potuto non dar seguito alle verifiche antimafia previste dal medesimo decreto;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 47 del 26/02/2025 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 06/03/2025, trasmessa e recepita in medesima data al protocollo Arpae al nr. PG/2025/43146, ha rilasciato il Nulla Osta Idraulico (N.O.I.) con Prot. 06/03/2025.0019192.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota Arpae n. PG/2025/30638 del 18/02/2025, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che la medesima Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, aveva già rilasciato, con nota loro protocollo Prot. 24/12/2024.0091714.U del 24/12/2024, il parere idraulico positivo, subordinato all'acquisizione della necessaria concessione dell'area demaniale di che trattasi, necessario alla realizzazione di un guado provvisorio sul Rio dei Mulinelli, antistante la part. 688 Foglio 185 sezione A e part. 186 foglio 3 sezione B del Comune di Cesena, per lavori straordinari sull'opera viadotto Rio San Vittore, al km 218+570 della S.S. 3BIS "Tiberina" (itinerario E45), nota che ANAS S.p.A. ha allegato alla propria istanza di richiesta concessione area demaniale;
- che l'occupazione delle aree demaniali di che trattasi non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, recepito al protocollo Arpae al nr. PG/2025/86660 del 09/05/2025;
- che il canone annuo solare è pari a € **360,60**;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 06/05/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il canone relativo all'occupazione dell'area demaniale pari ad € **240,40** in data 06/05/2025, corrispondente a otto dodicesimi del canone annuale calcolato fino alla data richiesta;
3. è esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. N. 2/2015, art. 8 comma 4, in quanto rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31/12/2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione della presente determinazione dirigenziale e fino al **09/10/2025**; **la durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi**, pertanto dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi; in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di rinnovo concessione e corrisposto un canone per

l'ulteriore periodo richiesto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a **ANAS, Società per Azioni** (C.Fisc. 80208450587 - P.IVA 02133681003) con sede legale in Bologna (BO), la concessione per l'occupazione, per tutta la durata del cantiere, ovvero fino al 09/10/2025, di aree demaniali ad uso guado provvisorio fluviale ad una corsia per passaggio cingolati, che prevede il tombamento di un tratto dell'alveo con nr. 3 tubi, diametro mm 800, ciascuno lungo m. 7,50 e rampe di raccordo al tratto tombinato del guado in Comune di Cesena (FC), in località San Vittore, nell'alveo del Rio dei Mulinelli, utili all'esecuzione dei lavori nella "S.S. n° 3BIS "Tiberina" (itinerario E45-E55) - lavori straordinari sull'opera viadotto Rio San Vittore al km. 218+570", aree identificate catastalmente al Foglio 185 fronte mapp. 688 - Sez. A e Foglio 3 fronte mapp. 186 di detto Comune. Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica **FC25T0007**;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione della presente determinazione dirigenziale e fino al **09/10/2025. La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.** Dovranno obbligatoriamente essere comunicate ad Arpa e contestualmente all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi;

2. di precisare che in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata, ai prescritti uffici, apposita e nuova istanza di variante a concessione vigente e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto;
3. di **esentare ANAS S.p.A. dal versamento del deposito cauzionale** ai sensi della L.R. N. 2/2015, art. 8 comma 4, in quanto la Società di che trattasi rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31/12/2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica), come da elenco soggetti esente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 229 del 30/09/2024;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 360,60** e che il concessionario ha versato, a titolo di canone, l'importo di **€ 240,40 corrispondente a otto dodicesimi del canone dovuto** a copertura di tutta la durata della presente concessione;
5. di dare atto che il canone, nonché le spese di istruttoria, sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare tutte le prescrizioni tecniche contenute nella nota datata 06/03/2025, con protocollo nr. Prot. 06/03/2025.0019192.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, trasmessa e recepita in pari data al protocollo Arpae al nr. PG/2025/43146, con cui l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il proprio Nulla Osta Idraulico (N.O.I.), ai sensi della L.R. 30/07/2015, n. 13, art. 19;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di esentare la Società ANAS S.p.A, dalle prescritte verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 83 c. 3 del d.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in quanto soggetto pubblico, come dalla stessa dichiarato già a

- suo tempo, con nota dell'11/12/2024, acquisita al protocollo Arpae al nr. PG/2024/224636;
10. di dare conto che l'originale della presente determinazione dirigenziale, completa di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo, solo se esplicitamente richiesta dal concessionario;
 12. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 14. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 15. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestata a **ANAS, Società per Azioni** (C.Fisc. 80208450587 - P.IVA 02133681003) con sede legale in Bologna (BO) - codice pratica **FC25T0007**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto, l'occupazione, per tutta la durata del cantiere, ovvero fino al 09/10/2025, di aree demaniali ad uso guado provvisorio fluviale ad una corsia per passaggio cingolati, che prevede il tombamento di un tratto dell'alveo con nr. 3 tubi, diametro mm 800, ciascuno lungo m. 7,50 e rampe di raccordo al tratto tombinato del guado in Comune di Cesena (FC), in località San Vittore, nell'alveo del Rio dei Mulinelli, utili all'esecuzione dei lavori nella "S.S. n° 3BIS *"Tiberina"* (itinerario E45-E55) - *lavori straordinari sull'opera viadotto Rio San Vittore al km. 218+570*", aree identificate catastalmente al Foglio 185 fronte mapp. 688 - Sez. A e Foglio 3 fronte mapp. 186 di detto Comune. Tali aree sono identificate nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione della presente determinazione dirigenziale ed avrà **durata fino al 09/10/2025**.

La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.

Dovranno essere obbligatoriamente comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo solare pari ad **€ 360,60** precisando che il concessionario ha versato, a titolo di canone, l'importo di **€ 240,40 corrispondente a otto dodicesimi del canone dovuto** a copertura di tutta la durata della presente concessione;
3. In caso di richiesta di proroga della concessione, dovrà essere presentata domanda di rinnovo e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto;
4. Il concessionario è esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. N. 2/2015, art. 8 comma 4, in quanto rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31/12/2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso, né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da

responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso ed è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario, qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'area demaniale, sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. Prot. 06/03/2025.0019192.U del 06/03/2025 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena, di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 di seguito ed integralmente riportate, nonchè le prescrizioni richiamate nel parere idraulico rilasciato sempre dalla medesima Agenzia Regionale, Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, con Prot. 24/12/2024.0091714.U del 24/12/2024. Si precisa che di seguito vengono riportate unicamente, le prescrizioni richiamate nel parere idraulico di cui sopra :

“Omissis ...Richiamato il parere idraulico rilasciato dallo scrivente Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con Prot. 24/12/2024.0091714.U del 24/12/2024 col quale si rilasciava parere positivo (subordinato all'acquisizione della concessione demaniale) alla realizzazione di un guado provvisorio sul rio dei Mulinelli (antistante la part. 688 foglio 185 sezione A e part. 186 foglio 3 sezione B del comune di Cesena) per lavori straordinari sull'opera viadotto Rio San Vittore al km. 218+570 della S.S. 3 bis “Tiberina” Itinerario E45...Omissis.

Omissis...Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi,

NULLA-OSTA IDRAULICO

alla concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso:

- Opere di cantierizzazione (dal 03/03/2025 - durata inferiore ai gg. 45);*
- Guado provvisorio fluviale (dal 03/03/2025 al 09/10/2025) ad una corsia per passaggio cingolati prevedente il tombamento di un tratto dell'alveo con n. 3 tubi diametro.mm. 800, ciascuno lungo m. 7,50 e rampe di raccordo al tratto tombinato del guado; sito in comune di Cesena (FC) in località San Vittore nell'alveo del Rio dei Mulinelli identificata catastalmente al foglio 185 fronte mapp.688 - sez. A e foglio 3 fronte mapp. 186 - sez. B. Il presente nulla-osta è rilasciato quale*

atto endoprocedimentale nel procedimento di rilascio concessione demaniale ex L.R.7/2004 e ss.mm.e.ii. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015, ed è subordinato all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

Il Nulla Osta Idraulico è subordinato all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. È onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni;*
- 4. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- 5. Il guado, realizzato come mostrato negli elaborati tecnici, potrà rimanere in esercizio fino al termine dei lavori e dovrà essere rimosso al termine di questi ultimi, ripristinando lo stato dei luoghi modificati alla realizzazione del guado stesso e permettendo il corretto regime idraulico*

del Rio dei Mulinelli;

6. Al passaggio di ogni evento di piena significativo, il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle del manufatto per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed ARPAE SAC;

7. Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;

8. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente;

9. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque;

10. Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

CONDIZIONI GENERALI

11. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

12. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;

13. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

14. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. Durante l'esecuzione dei lavori spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza idraulica, in relazione alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone B1 – B2 e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

15. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

16. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso

d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;

17. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

18. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente...omissis”;

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere prorogata previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi con congruo anticipo prima della scadenza.
1. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico

interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche

comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.